



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara*

MIUR-AOOCSAFE  
U.O. Risorse Umane della Scuola

Ufficio di Segreteria e Albo del Contenzioso

Richiesta di conciliazione promossa da: FONTANA Fabiola

ISTANTE

Contro UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI FERRARA

RESISTENTE

OGGETTO: MANCATO TRASFERIMENTO SU AMBITI DELLA PROVINCIA DI PALERMO – REGIONE SICILIA IN ESITO ALLA DOMANDA DI MOBILITA' PER L'A.S. 2016/2017.

Data di deposito per la pubblicazione: 17.08.2016 (spedizione R/R effettuata in data 09.08.2016)

Data di pubblicazione all'Albo: 17.08.2016

Il Segretario della Conciliazione

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
**Dott. Lorenzo Ceroni**


Dirigente: Dott. Francesco Orlando  
Responsabile del procedimento: Lorenzo Ceroni  
e-mail: [lorenzo.ceroni.fe@istruzione.it](mailto:lorenzo.ceroni.fe@istruzione.it)

Telefono: 0532 229111

Via Madama, n. 35 – 44121 FERRARA – C.F. 80008820385 – Codice Ipa: m\_pi  
Tel. Centralino 0532 229111 Fax 0532 202060

Codice univoco fatturazione elettronica: contabilità generale GY6N6C – contabilità ordinaria (ordini di accreditamento): 9GX92A  
e-mail: [usp.fe@istruzione.it](mailto:usp.fe@istruzione.it) PEC: [csafe@postacert.istruzione.it](mailto:csafe@postacert.istruzione.it)  
Sito WEB: [www.istruzioneeferrara.it](http://www.istruzioneeferrara.it)

पुस्तकालय संख्या: 1234  
दिनांक: 15/05/2024



All'ATP di FERRARA presso l'U.S.R. di Emilia Romagna  
Settore Scuola Primaria

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere  
Direzione Informatizzazione

**OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Palermo , - REGIONE Sicilia ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

- 1) L'istante, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2011 e da ultimo ha prestato servizio titolare presso l'Istituto Comprensivo "Alda Costa" come docente di sostegno prov ( FE ); in utilizzazione causa sisma dal 2012 presso Circolo Didattico " S. Traina " Misilmeri ( PA)
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *" Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ONLINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *" Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*



- 5) L'istante Fabiola Fontana ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di PALERMO con punti 126 per il sostegno, e punti 84 per posto comune, allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;
- 6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

1 AMBITO 0021 con diritto a titolarità su scuola con 126 punti PALERMO  
2 AMBITO 0017  
3 AMBITO 0019  
4 AMBITO 0018  
5 AMBITO 0022  
6 AMBITO 0020  
7 AMBITO 0028  
8 AMBITO 0010  
9 AMBITO 0009  
10 AMBITO 0006  
11 AMBITO 0007  
12 AMBITO 0011  
13 AMBITO 0014  
14 AMBITO 0016  
15 AMBITO 0008  
16 AMBITO 0004  
17 AMBITO 0005  
18 AMBITO 0012  
19 AMBITO 0013  
20 AMBITO 0027

*( l'elenco completo delle preferenze espresse nella domanda, ed allego domanda validata alla presente)*

- 7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di PALERMO dell'Ufficio Scolastico Regionale di SICILIA in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:  
c'è stato un errore di mancato utilizzo di posti disponibili, infatti nella tabella riassuntiva sono rimasti posti disponibili liberi nell'ambito 0021 lo stesso (ambito) richiesto come primo ambito dalla sottoscritta con punti 126 per il sostegno (fase b1) e 84 posto comune, ed inoltre dopo avere controllato la propria situazione la scrivente ha riscontrato errori nell'elaborazioni dei punteggi.



a) l'aspirante FILIPPAZZO VALENTINA , nato/a il 26/02/1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità B1 della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 126), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito di PALERMO 0021 con punti 127 invece che con punti 121, in tal caso si tratta di un errore nell'elaborazione del punteggio, dato che l'ambito assegnato non include il comune di residenza del coniuge, cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta ; che invece aveva espresso il suddetto ambito come prima scelta essendo comune di ricongiungimento e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante Vitale Maria Concetta, nata il 08/11/1956, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 126), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0021 Palermo con punti 126 , invece che Trapani luogo scelto come primo ambito, in tal caso si tratta di un errore nell'elaborazione del punteggio che non è uguale alla sottoscritta che aveva espresso tale preferenza dello stesso ambito (0021 PALERMO) in quanto comune di ricongiungimento, ma inferiore (120) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

c) l'aspirante Oliva Floriana , nata il 04/01/ 1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 126), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0021 Palermo con punti 128, in tal caso si tratta di un errore nell'elaborazione del punteggio che non è uguale alla sottoscritta che aveva espresso tale preferenza dello stesso ambito (0021 PALERMO) in quanto comune di ricongiungimento, ma inferiore e senza avvalersi di alcuna precedenza;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

#### **IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS.  
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**



L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare



i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012)

..ooOoo.

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL CcnI sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

### **RICHIESTA DI CONCILIAZIONE**

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29 luglio 2016.

### **CHIEDE**

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito 0021 Palermo della Regione Sicilia o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

*Luogo e data*

09/08/2016

*Firma*

*Fabio Jandrea*



(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).

***(1) Inviare all'ATP e USR delle provincia dove è stata inoltrata la domanda di mobilità***

